



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 24/02/2005

COMUNE DI TARANTO

Accordo di Programma adozione Primo Piano Sociale di Zona.

L'anno 2004 (duemilaquattro) addì 20 del mese di dicembre alle ore 12,00, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, c/o (a sede della Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

- l'Amministrazione Comunale di Taranto, rappresentata dal Delegato del Sindaco Assessore Emma SCARFATO
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1, rappresentata dal Direttore Generale dott. Michele PETROLI

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 17 del 25.08.2003 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 29.08.2003) "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dalla Legge n. 328 dell'8.11.2000;
- che La Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che con la deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 17/2003, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);
- che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento a[lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socio-assistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- che La Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'art.8 della L. n. 328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generati di della programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate a[finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, come da art. 8 della L.R. n. 17/2003, gli ambiti territoriali, Le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
- che alle Province spettano tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo le modalità definite dalla Regione, negli artt. 11 e 14 della L. R. n. 17/2003;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alta comunità;
- che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art. 13, 1° c., del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 17/2003;
- che l'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, stabilisce che la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate atto Stato dal medesimo decreto";
- che l'art. 10 della L. R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti La programmazione degli interventi sociosanitari integrati ed i modelli organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;
- che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999;
- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

VISTO

- che il Comune di Taranto rientra in un ambito territoriale nel quale è presente il solo Comune capoluogo di Provincia, nell'ambito in esame il, Comune ha inteso promuovere un'organizzazione rete per la pianificazione di ambito avviando un modello di relazioni partenariali tra i diversi attori interessati e coinvolti dalla pianificazione intrapresa;
- che preliminarmente era necessario avviare la concertazione con l'ASL TA/1 che è presente nell'ambito in esame con due distretti socio-sanitari, distretti 3 e 4;
- che la concertazione prevede altresì il coinvolgimento di altri partner indicati dal citato Piano regionale ed in particolare: la Provincia, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e dei Centri di Giustizia Minorile, nonché i soggetti richiamati dall'art. 1 e dall'art. 16 della L.R. n. 17/2003. Al Tavolo di concertazione sono stati, inoltre, chiamati a partecipare le organizzazioni sindacati e le organizzazioni di categoria;
- che in data 15/09/2004 con deliberazione della Giunta Municipale n° 552 è stata approvata la costituzione dell'Ufficio di Piano; (Allegato 1)
- che in data 05/10/2004 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con l'ASL TA/1 ed è stato dato avvio al Coordinamento Istituzionale; (Allegato 2)
- che in data 06/10/2004 è stato convocato il Tavolo tecnico di concertazione del Piano di Zona per un'illustrazione relativa all'incontro con la ASL TA/1 e sulla metodologia da adottare per la elaborazione del "Piano";
- che nei successivi giorni 07-08 e 09/10/2004 si sono tenuti gli incontri dei tavoli tecnici tematici relativi alle aree di intervento del Piano di Zona durante i quali è stato richiesto ai partecipanti di elaborare e fornire all'Amministrazione schede informative settoriali sui bisogni ed i servizi attivati dai diversi soggetti attivi sul territorio comunale;
- che in data 13/10/2004 si è tenuto l'incontro con le Organizzazioni Sindacati (OO.SS.) per illustrare lo stato dell'arte e convenire percorsi metodologici condivisi e durante l'incontro è stato sottoscritto un verbale da parte dei partecipanti; (Allegato 3)
- che nei successivi giorni 14-22 e 25/10/2004 si sono succeduti nuovi incontri tecnici con l'ASL/TA1;
- che in data 26/10/2004 si è svolto il 2° incontro del Tavolo tecnico progettuale del Piano di Zona dove è stata illustrata la Bozza del Piano;
- che in data 02/11/2004 si è svolto il 2° incontro con le OO.SS. per illustrare la Bozza del Piano;
- che in data 03/11/2004 si è svolto il 1° incontro di concertazione con i rappresentanti del terzo settore e dell'associazionismo per illustrare la Bozza del Piano;
- che nei giorni 09 - 10 - 12 - 15 e 19/11/2004 si sono svolti più incontri tecnici per la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa con il Tribunale dei Minori, la Prefettura e la Casa Circondariale di Taranto, sono stati, inoltre, svolti successivi incontri con le OO.SS.; (Allegati 4, 5 e 6);
- che nei giorni 24 - 25 e 26/11/2004 sono stati tenuti i tavoli tecnici tematici per [a illustrazione delle aree di intervento; nelle riunioni ed incontri sono stati predisposti i verbali sottoscritti dai partecipanti;

- che in data 30/11/2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano di Zona e lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con la ASL TA/1.

CONSIDERATO

- che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso La definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 17/2003;

- che il Coordinamento Istituzionale ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell'ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che è stata convocata, ex art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, la Conferenza di servizi, il cui verbale si abbia qui per integralmente riportato e trascritto, costituendo parte integrante del presente atto;

- che è stato sottoscritto un protocollo di intesa con ciascuno dei soggetti aderenti al presente Accordo di Programma, che approvano i contenuti dell'allegato Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTO E CONSIDERATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

- l'Amministrazione Comunale di Taranto, rappresentata dal Delegato del Sindaco Assessore Emma SCARFATO

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1, rappresentata dal Direttore Generale dott. Michele PETROLI

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2004-2006) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

PARTE PRIMA

Le premesse

Recepimento della premessa - Finalità

Oggetto - Principio di leale collaborazione

Art. 1

Recepimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti

dell'utenza - dei seguenti enti:

ENTE RAPPRESENTANTE

Comune di Taranto

ASL TA/1

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge n. 328/2000 e dalla L.R. n. 17/2003.

Il Comune e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2

Finalità

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2004-2006), che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
- b) di promuovere (a partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacati, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela degli utenti);
- c) di promuovere una gestione integrata delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, e dei servizi socio-assistenziali e di realizzare gli interventi previsti nel corso del triennio di attuazione del Piano secondo un cronoprogramma di dettaglio derivante dalle schede - progetto da predisporre nella elaborazione della seconda fase del Piano di Zona;
- d) di promuovere e realizzare, nell'ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria avviata in via prioritaria da parte del Comune di Taranto e della ASL TA/1 del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi, e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- f) di realizzare, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali e i Servizi sociali e sanitari della AUSL.

Art. 3

Oggetto

Il presente Accordo di Programma, R quale rappresenta l'atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:

- a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2004-2006;
- b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- c) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'ambito;
- d) la individuazione degli interventi e dei servizi da realizzare in modo unitario per l'intero ambito territoriale con l'assunzione di impegno specifico da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto, come di seguito indicato:

Art. 4

Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

PARTE SECONDA

I Soggetti sottoscrittori e i Soggetti aderenti

Priorità - I soggetti - Comune capofila - Impegno dei soggetti sottoscrittori - Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Responsabilità

Art. 5

Priorità

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata i sottoelencati specifici interventi nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali:

A supporto della gestione unitaria dei servizi le predette componenti istituzionali si impegnano ad adottare, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i seguenti strumenti prioritari:

- Disciplinare per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie;
- Regolamento ISEE e per (a compartecipazione al costo delle prestazioni);
- Regolamento Contabile;
- Regolamento per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi;
- Unità di Valutazione Multidimensionale;
- Progetto socio-sanitario personalizzato.

Art. 6

I soggetti

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.

I Soggetti aderenti alle finalità ed agli obiettivi specifici dell'Accordo di Programma, potranno essere i soggetti pubblici o privati che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti attraverso la

sottoscrizione di un atto aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma. Tutti i soggetti, comunque, condividono e sostengono le finalità, gli obiettivi strategici e le linee di intervento del Piano Sociale di Zona, e si impegnano a concorrere per i diversi ruoli alla realizzazione di attività di supporto, al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta dei servizi sociali.

Art.7

Comune capofila

Il Comune di Taranto, in quanto sede dei Distretti socio - sanitario nr. 3 e 4 A.U.S.L. TA/1, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Puglia, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 8

Impegno dei Soggetti sottoscrittori

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.

Per quanto riguarda il Piano di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati, che riassumono sinteticamente le concrete modalità di attuazione del medesimo per il triennio 2004-2006 "a tabella seguente sarà compilata successivamente dopo la puntuale definizione del Piano di 2ª fase):

Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul piano economi co-finanziario, a:

a. realizzare, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato all'art. 5;

b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento, d'intesa tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo;

c. a realizzare l'integrazione sociosanitaria, nelle aree e per gli interventi previsti nel Piano di zona di seguito specificati entro e non oltre i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa (60 gg. dalla firma dell'Accordo di Programma):

d. a realizzare (a Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di ambito, per l'attuazione dell'accoglienza e orientamento dell'utente e la realizzazione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti;

e. a garantire la realizzazione, nell'ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per L'area sociale e per l'area sociosanitaria;

f. a definire le modalità per effettuare la valutazione dei casi. La presa in carico e il relativo monitoraggio;

g. le parti si riservano di completare la programmazione finanziaria, sia in riferimento al 20% del FNPS che per quanto riguarda le risorse ASL, professionali e finanziarie, anche in considerazione delle ulteriori definizioni.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto n . 1 si impegna a garantire (a gestione dei servizi che si

andranno ad elaborare e programmare nell'area sociosanitaria ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall'integrazione socio-sanitaria, nonché a partecipare ai progetti indicati nel Piano.

Il Comune di Taranto assume l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre provvede ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Puglia.

Eventuali modifiche del PdZ sono possibili purchè concordate dai soggetti coinvolti nel relativo intervento o servizio e non comportino aumento della spesa prevista.

Art. 9

Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due Livelli di responsabilità:

a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;

b) il secondo Livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o della AUSL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al, cittadino.

PARTE TERZA

Aspetti organizzativo-gestionali

Art. 10

Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legati dei soggetti firmatari è organismo politico-istituzionale istituito per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona.

Il Coordinamento procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti.

Il Coordinamento è convocato dal legale rappresentante dell'Ente capofila almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinamento Istituzionale adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 11

Funzioni del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

In particolare:

individua le strategie di politica sociale;

definisce compiti, funzione e composizione dell'Ufficio di Piano e ne individua il responsabile;

coordina l'attività di programmazione;

promuove i processi di integrazione e di partecipazione;

verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;

definisce le procedure che devono essere applicate, nonché le dotazioni tecnologiche di cui il Comune deve essere dotato per l'attuazione del Piano;

rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;

adotta regolamenti ed atti relativi alla gestione dei servizi.

II. Coordinamento Istituzionale predispone, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art. 12

Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

La composizione dell'Ufficio e le eventuali variazioni alla dotazione organica del personale sono oggetto del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano deliberato dal Coordinamento Istituzionale.

Il regolamento definisce la responsabilità funzionale ed organizzativa del Responsabile dell'Ufficio di Piano nei confronti del personale addetto, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione di riferimento.

Art. 13

Competenze Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, struttura di coordinamento a natura tecnico-amministrativa, avrà le seguenti competenze:

a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della legge regionale;

b) provvedere alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comune privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

c) predisporre i Protocolli d'intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

d) organizzare (a raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione);

e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;

f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;

g) formulare proposte indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;

h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

La verifica, in ordine all'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona, a livello comunale, e

dei risultati finali avviene mediante:

- 1) compilazione periodica delle schede di monitoraggio che la Regione indica con proprie direttive;
- 2) verifica annuale sullo stato di attuazione dei singoli progetti;
- 3) riunioni periodiche dell'Ufficio di Piano con i referenti dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 14

La gestione del Piano Sociale di Zona

La gestione del Piano Sociale di Zona è affidata al Comune di Taranto soggetto gestore unico.

Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, da risorse proprie del Comune e dell'AUSL TA/1.

Il Comune si impegna a contribuire al finanziamento delle spese di gestione del Piano Sociale di Zona, indicando come spesa fissa a carico di ogni ente per il funzionamento della struttura la somma di Euro 40,00 ad anno per ogni abitante.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella Convenzione di cui innanzi.

Art. 15

Risorse e finanziamenti

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie del Comune di Taranto appartenente all'ambito territoriale;
- risorse provenienti dal budget dei Distretti Sanitari n° 3 e 4 coincidenti con l'ambito territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Art. 16

Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare; finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA

Esecuzione dell'Accordo di Programma

Art. 17

Collegio di vigilanza

I Soggetti sottoscrittori convengono di istituire un Collegio di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Del Collegio di Vigilanza faranno parte:

- il Sindaco del Comune di Taranto o suo delegato, nella veste di Presidente del Collegio;
- un soggetto in rappresentanza de[L'AUSL;

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata La presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo, in sede di Coordinamento Istituzionale, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento deLL'efficienza e dell'efficacia dell'Ufficio di Piano.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Art. 18

Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione.

L'Assessore Regionale alle politiche sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L'esito del tentativo di conciliazione è formatizzato con apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, La Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formate adesione dei soggetti coinvolti.

Art. 19

Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art. 34, 2° c., del D.Lgs. n. 267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarte amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrate.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 810, 2° c., del c.p.c.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrate, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Taranto.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 20

Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- a) l'azione contra silentium, in caso di inerzia;
- b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- c) l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

Art. 21

Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

Art. 22

Recesso

I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

Art. 23

Durata

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo - gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.

Art. 24

Efficacia e pubblicazione
dell'Accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione a cura del Comune di Taranto.

Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune di Taranto.

Art. 25

Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 Allegato B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 26

Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere (a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 27

Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990.

Letto e sottoscritto

Comune di Taranto ASL TA/1

Emma Scarfato dr. Michele Petroli
